

Dott. Giovanni Tognon Dott. Michele Tognon Dott. Alessandro Venturi Dott.ssa Monica Valentini

A tutti i clienti loro sedi

Circolare n. 09.2020

Verona, 06.04.2020

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETTARIO 2020

Il regime forfettario, introdotto con la L. 190/2014, è il regime fiscale agevolato destinato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

La Legge di Bilancio 2020, è intervenuta modificando un requisito d'accesso, una causa di esclusione e prevedendo, di fatto, quattro novità normative:

- 1- la reintroduzione del limite di spesa di € 20.000,00, con riferimento al personale dipendente, ai fini dell'accesso al regime;
- 2- il ripristino dell'esclusione dal regime per coloro che percepiscono un reddito di lavoro dipendente o assimilato di ammontare superiore ad € 30.000,00;
- 3- l'introduzione di un regime premiale per chi emette fattura elettronica;
- 4- la concorrenza del reddito forfettario ai fini del calcolo di deduzioni e detrazioni.

Si evidenziano di seguito i requisiti di accesso, le cause di esclusione e le altre peculiarità proprie del Regime Forfettario per l'anno 2020.

REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere al regime forfettario i contribuenti che nell'<u>anno precedente</u> hanno <u>contemporaneamente:</u>

- conseguito <u>ricavi</u> o percepito compensi (ragguagliati ad anno), non superiori ad € 65.000,00. In caso di esercizio di più attività contraddistinte da codici Ateco diversi, va considerata la somma di ricavi e compensi relativi alle diverse attività esercitate.
- Sostenuto **spese per lavoro dipendente**, accessorio e compensi a collaboratori anche a progetto, comprese le somme erogate sottoforma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari, per un importo complessivo non superiore ad € 20.000,00 lordi.

Chiarimenti

I requisiti di accesso devono essere verificati con riferimento all'anno precedente.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Non possono accedere al regime forfettario, i contribuenti persone fisiche che riscontrano una o più delle cause di esclusione di seguito elencate:

- chi si avvale di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito (es: agricoltura e attività connesse, pesca, Sali e tabacchi, editoria, servizi di telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico, intrattenimenti e giochi di cui al DPR 640/72, agenzie di viaggi e turismo, agriturismi, vendita a domicilio, rivendita di beni usati,..);
- non sono residenti (ad eccezione di chi risiede in uno degli stati membri dell'unione europea o in uno stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
- effettuano in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- partecipano contemporaneamente **società di persone**, associazioni professionali o imprese familiari;

Chiarimenti – la cessione della partecipazione

La circolare 9/E del 2019 ha chiarito che questa causa ostativa non opera a condizione che venga rimossa nell'anno antecedente a quello di applicazione del regime. Non è più ammessa la cessione della partecipazione in corso d'anno ad eccezione del caso in cui la partecipazione venga acquisita per eredità: in questo caso la fuoriuscita dal regime avviene a partire dall'anno successivo.

Chiarimenti – la società semplice

Le considerazioni svolte per le società di persone non trovano applicazione in caso di partecipazione in società semplici che producono redditi diversi da quelli di impresa o di lavoro autonomo. Esempio: la partecipazione in una società semplice agricola che produce reddito agrario, non ostacola l'applicazione del regime forfettario.

- controllano direttamente o indirettamente **società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione**, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;

Chiarimenti

Se la partecipazione in società di persone preclude l'accesso al regime di per sé, la partecipazione in società a responsabilità limitata è di ostacolo all'applicazione del regime forfettario solo nel caso in cui siano verificate alcune specifiche condizioni:

- il possesso di partecipazione in S.p.A. non preclude l'accesso al regime;
- la partecipazione deve essere di controllo diretto (o indiretto) cioè deve garantire la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o dei voti sufficienti per l'esercizio di un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- l'attività svolta dalla S.r.l. controllata sia riconducibile a quella svolta dal contribuente che intende applicare il regime forfettario.

Queste condizioni devono essere verificate contemporaneamente: l'assenza di una delle due consente l'applicazione del regime forfettario.

- esercitano l'attività in via prevalente nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro (ad eccezione di chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni). La verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d'imposta in questione;
- coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad € 30.000,00 lordi (si intende al lordo delle ritenute a carico del dipendente), tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato (sempre che nello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito derivante da un altro contratto di lavoro dipendente). I redditi **assimilati** a quelli di lavoro dipendente sono ad esempio:
 - o quelli percepiti per l'incarico di amministratore di società;
 - o i redditi percepiti come indennità di un amministratore pubblico;
 - o gli assegni ricevuti dal coniuge in forza di separazione;
 - o pensione.

A differenza del limite di € 65.000,00 previsto per i ricavi, il limite derivante dal reddito da lavoro dipendente o assimilato, non deve essere ragguagliato all'anno.

OBBLIGHI CONTABILI – MODELLO UNICO 2020- PASSAGGIO DA ALTRO REGIME

Nel regime forfettario non vi sono, a differenza dei regimi ordinari, obblighi contabili rilevanti. Nelle fatture e nei documenti emessi non va mai addebitata l'iva a titolo di rivalsa, così in ipotesi di acquisto di beni e servizi non potrà essere detratta l'imposta sul valore aggiunto.

Sul documento originale, per importi superiori ad € 77,47, deve essere applicata una marca da bollo da 2 €. Inoltre devono essere indicate le seguenti diciture: "operazione in franchigia da Iva ai sensi dell'art. 1 commi 54-59 della Legge 190/2014". Per i professionisti normalmente soggetti all'applicazione della ritenuta d'acconto, deve essere aggiunta la dicitura "come previsto dall'articolo 1 della Legge 190/2014, le somme indicate in fattura non sono sottoposte a ritenuta d'acconto"

Obblighi contabili

- numerazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e relativa conservazione;
- certificazione dei corrispettivi (salvo la facoltà di emissione della fattura).

Si ricorda che il regime forfettario è il regime naturale delle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione, pertanto il contribuente che è in possesso dei requisiti per accedere a detto regime, può accedere anche in deroga al vincolo triennale stabilito in caso di precedente opzione per il regime di tassazione semplificato. La scelta pertanto si attua con il c.d. "comportamento concludente" all'atto dell'emissione della prima fattura a patto che non sia già stata effettuata la prima liquidazione periodica Iva.

Modello Unico 2020 ed esonero dall'applicazione degli Isa

I contribuenti che applicano il regime forfettario, sono esclusi dall'applicazione degli Isa; tuttavia, nel modello unico 2020 dovranno adempiere ad alcuni obblighi informativi che impongono di indicare le seguenti informazioni da riportare nel quadro S:

- numero complessivo delle giornate retribuite ai lavoratori dipendenti;
- numero di mezzi di trasporto posseduti;
- ammontare del costo sostenuto per l'acquisto di materie prime e sussidiarie;
- costi sostenuti per il godimento di beni di terzi;
- ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di carburante.

Per gli esercenti attività di lavoratore autonomo devono essere indicati:

- numero complessivo delle giornate retribuite a lavoratori dipendenti;
- ammontare dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali;
- consumi per servizi telefonici.

Determinazione del reddito e riporto delle perdite

Il calcolo del reddito imponibile in regime forfettario si determina applicando, all'ammontare dei ricavi conseguiti o compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l'attività esercitata.

Dal reddito così determinato si deducono i contributi previdenziali obbligatori, anche quelli versati per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico.

Al reddito imponibile si applica l'imposta sostitutiva del 15%.

Per i contribuenti già in attività che accedono al regime forfettario, è prevista la possibilità di dedurre dal reddito imponibile, le perdite pregresse generatesi nei periodi anteriori all'accesso al regime, senza imiti di tempo e nel limite dell'80% del reddito imponibile.

Fatturazione elettronica e regime premiale

E' stato introdotto un regime premiale per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche: il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento, è ridotto di un anno (quattro anni anziché cinque)

Deduzioni, detrazioni e altri benefici

La norma innovativa per i contribuenti forfettari riguarda il concorso del reddito prodotto in regime forfettario, nell'ammontare del reddito complessivo ai fini della spettanza, o per la determinazione delle deduzioni, detrazioni o dei benefici anche non tributari. Pertanto, il reddito assoggettato al regime forfettario, rileva sempre quando, per la spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici, anche di natura non tributaria, le norme fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali. (es: calcolo delle tasse universitarie o retta dell'asilo nido)

L'introduzione di questo chiarimento della norma è giustificato dal fatto che il reddito determinato in forfait, non viene riportato nel quadro RN della dichiarazione e pertanto "sfuggiva" dal calcolo del reddito.

LE NUOVE ATTIVITA'

Per i soggetti che intendono iniziare una nuova attività e hanno le condizioni per l'applicazione del regime forfettario, l'imposta sostitutiva del 15% è **ridotta al 5**% per i primi 5 anni di attività (nell'anno in cui inizia l'attività e per i 4 anni successivi) nel rispetto di alcuni requisiti:

- il contribuente non ha esercitato nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività che intende iniziare non costituisce mera prosecuzione di un'altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (ad esclusione del caso di pratica obbligatoria);
- se viene proseguita un'attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi o compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, non supera il limite che consente l'accesso al regime.

REGIME PREVIDENZIALE

Anche il carico contributivo è una delle variabili rilevanti per la scelta del regime forfettario, che riserva ad artigiani e commercianti (non ai professionisti), una decontribuzione del 35%, su opzione del contribuente da inviare telematicamente tramite cassetto previdenziale. Se permangono i requisiti di accesso al regime forfettario, non è necessario ripetere l'opzione ogni anno.

In caso di esercizio dell'opzione, la contribuzione INPS dovuta è quindi ridotta del 35% e l'abbattimento riguarda sia il contributo dovuto entro il reddito minimale (di € 15.953,00), sia il contributo dovuto sulla parte eccedente il minimale.

Cordiali saluti.

Tognon Studio Associato

LA PRESENTE HA FINALITÀ ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVE, NESSUNA RESPONSABILITÀ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE POTRÀ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE.